

**Tribunale Frosinone, L – Sentenza n. 75 del 19.01.2023**

*Estensore:* Lisi

**LAVORO PUBBLICO – GRADUATORIE A.T.A. – ERRATA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – PREGRESSO SERVIZIO PRESTATO - RISARCIMENTO DANNO**

È illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nelle graduatorie A.T.A. per mancata valutazione di un periodo di servizio prestato dalla ricorrente presso un'azienda sanitaria locale, atteso che la fonte normativa primaria di riferimento non può che essere il D.Lgs. n.165/2001 che, all'art. 1, comma 2, statuisce che per "amministrazioni pubbliche" devono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato e individua un'ampia casistica di soggetti riconducibili a esse, tra cui espressamente richiama le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Si verte, infatti, in tema di collaboratori scolastici, rispetto ai quali una distinzione tra il servizio reso presso una amministrazione pubblica o un'altra non potrebbe essere giustificata alla luce di una diversa specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di competenze particolari. Ne consegue la condanna del Ministero dell'Istruzione alla stipula del contratto di lavoro con la ricorrente, la cui sottoscrizione era stata impedita dall'erronea attribuzione del punteggio, con conseguente risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella misura delle retribuzioni spettanti per tutto il periodo di supplenza.